

REGOLAMENTO (CEE) N. 354/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1991

che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine
in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 287/91 (*), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (*), il tasso di conversione agricolo di

uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della dracma greca nel corso del periodo di riferimento dal 6 al 12 febbraio 1991, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 163/91 (*), comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 (*), degli importi compensativi applicabili in Grecia nel settore delle carni suine con decorrenza dal 18 febbraio 1991; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari, rispettando i criteri previsti all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3578/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal
«Carni suine	245,559	17 febbraio 1991	246,319	18 febbraio 1991»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

(*) GU n. L 35 del 7. 2. 1991, pag. 10.

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(*) GU n. L 22 del 28. 1. 1991, pag. 49.

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(*) GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.